

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Produzione documentale in appello

Va data continuità all'orientamento secondo cui in [appello](#) ex [art. 345 c.p.c.](#) nella versione previgente occorre valutare l'indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l'inerzia della parte interessata. Nel giudizio d'appello costituisce infatti prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

NDR: in senso conforme Cass., n. 24164/17.

**Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.9.2018, n. 21918**

...omissis...

Rilevato che:

il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6.2.2006, respinse la domanda della ssss proposta nei confronti della Banca ssss avente ad oggetto l'accertamento della nullità dei contratti di conto corrente, stipulati nel 1994 e 1998, in ordine alle clausole relative all'anatocismo, agli usi su piazza ed ai tassi-soglia, nonché l'accertamento di calcoli illegittimi delle somme a debito; in particolare, il Tribunale argomentò dalla mancata produzione degli estratti-conto e degli altri documenti contrattuali nei termini di cui all'art. 184 c.p.c., evidenziando che l'istanza di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice, per cui non era configurabile una decadenza per causa non imputabile, oggetto di rimessione in termini;

la D. s.r.l. propose appello che è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, in quanto: è stato ribadito l'argomento dell'inutilizzabilità dell'ordine ex art. 210 c.p.c. per acquisire i documenti indicati dalla società, data la decadenza ormai verificatasi; era applicabile il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto l'indispensabilità della produzione documentale non poteva servire a superare la preclusione verificatasi in primo grado;

la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

si è costituita Usssss) con controricorso;

le parti hanno depositato memorie;

il Sostituto Procuratore Generale ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, avendo la Corte d'appello erroneamente applicato la norma in quanto: i vari documenti (estratti-conto) erano stati prodotti in primo grado, seppure oltre i termini ex art. 184 c.p.c.; l'indispensabilità della produzione documentale in appello era da valutare in rapporto alla relativa decisività, e non solo all'impossibilità di produzione in primo grado; il ricorso è fondato;

la Corte territoriale ha erroneamente affermato che gli estratti-conto non potevano essere prodotti in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente. Nel giudizio d'appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., n. 24164/17); ora, questa Corte intende dare continuità a tale orientamento secondo cui in appello occorre valutare l'indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l'inerzia della parte interessata.

dato tale principio di diritto, non è condivisibile il parere espresso dal Pubblico Ministero, secondo cui l'assoluta e colpevole inerzia dell'attrice, attuale ricorrente (che ha prodotto tardivamente tutti i documenti in primo grado) precluderebbe la richiamata interpretazione dell'art. 345 c.p.c.;

nel caso concreto, l'esame degli estratti-conto è indispensabile per decidere il giudizio, occorrendo ricostruire la movimentazione dei due contratti di conto corrente al fine di accertare la fondatezza dei motivi d'appello;

pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese.

pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.